

COMUNE DI OSPEDALETTI

REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO DI ARENILE DEL DEMANIO MARITTIMO IN REGIME DI CONCESSIONE NELL'AREA DEDICATA DEL COMUNE DI OSPEDALETTI PER LO STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI E PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'IMPIANTO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI ACCESSORIE

Art.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell' area pubblica, destinata allo stazionamento ed al trasferimento dei natanti, nonché l'uso delle attrezzature di alaggio degli stessi, da destinarsi ai soci o affiliati delle Associazioni Sportive con scopi marinareschi aventi sede nel Comune di OSPEDALETTI e si applica sulla concessione demaniale Marittima intestata al Comune di OSPEDALETTI gestita direttamente dall'ente medesimo e denominata “ Spiaggia delle Porrine “ come individuata nel P.U.D. (Progetto Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime), e come identificata con bordatura di colore rosso nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera “A” ivi compresi gli impianti presenti e le altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie dello spazio di arenile del Demanio Marittimo in regime di concessione.
2. Nelle aree che andranno in assegnazione in utilizzo alle associazioni che ne faranno richiesta, e saranno identificate con idonea numerazione e colori di diversa tonalità cromatica sulla planimetria allegato “A” ed in loco mediante l'apposizione di idonei segni di delimitazione, le singole aree di stazionamento (posti barca) saranno identificate e ripartite a spese a cura dell' associazione utilizzatrice a carico della quale sarà la comunicazione al Comune di Ospedaletti dell'elenco dei soci ai quali è stata assegnata in utilizzo l'area di stazionamento.
3. Al di fuori delle aree assegnate in utilizzo è consentito solamente il transito dei natanti, ad eccezione dei casi indicati successivamente.
4. Non è consentita la sosta dei natanti nelle aree gestite direttamente dal Comune senza la prescritta autorizzazione, salvo in casi di forza maggiore.
5. Sul tratto di pista compreso tra Via XX Settembre e le aree di stazionamento in utilizzo è assolutamente vietata la sosta (mezzi di trasporto, carrelli, natanti e qualsivoglia altro mezzo in generale), su detto tratto di pista è consentito esclusivamente il transito per il raggiungimento dell'area assegnata in utilizzo onde consentire il carico e lo scarico dei natanti.
6. Ai fini del presente regolamento, per imbarcazioni si considerano i natanti aventi dimensioni massime di ml. 5,40; per associazione, l'associazione sportiva a scopi marinareschi a cui è stata assegnato l'utilizzo dell'area e che gestisce la medesima; per socio l'associato utilizzatore cioè la persona fisica o giuridica alla quale è stato attribuito l'utilizzo della singola area di stazionamento dalla propria associazione di appartenenza;

Art.2 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI STAZIONAMENTO

1. Le aree di stazionamento sono attribuite a livello stanziale come di seguito, in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore; le misure dei natanti stazionanti dovranno avere una dimensione non superiore a ml. 5,40 fuori tutto, compreso il motore fuori bordo e una larghezza non superiore a ml. 2,10; Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante o dell'imbarcazione, compreso ogni tipo di accessorio fisso. Pertanto l'imbarcazione o il natante deve rientrare nei limiti prescritti con la tolleranza massima del 6% , esclusivamente riferito alla lunghezza del natante.
2. Le attribuzioni ai singoli soci utilizzatori e gli spostamenti degli stessi devono tenere conto delle dimensioni delle imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche sotto il profilo della congruità fra l'area attribuita in utilizzo e le dimensioni reali del natante.
3. La sostituzione di un natante potrà comportare la ricollocazione dello stesso in altra posizione idonea ad agevolare la movimentazione delle imbarcazioni di dimensioni inferiori presenti nella stessa area di utilizzo da parte dell'associazione di appartenenza.
4. L'associazione utilizzatrice ha comunque la facoltà, per motivi organizzativi legati alla piena occupazione delle aree di stazionamento, di permettere occupazioni temporanee degli spazi a natanti aventi dimensioni superiori a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 3 - DISCIPLINA LIBERO TRANSITO

1. E' istituito a favore del pubblico avventore che necessiti di entrare in mare con un proprio natante un servizio di alaggio/ recupero .
2. L'utilizzo del servizio è subordinato al rispetto del presente regolamento ed è demandato alle Associazioni destinatarie della utilizzazione degli spazi, a cui il pubblico avventore dovrà rivolgersi in caso di necessità.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Gli spazi saranno assegnati in utilizzo alle Associazioni Sportive con scopi marinareschi aventi sede nel Comune di OSPEDALETTI , che ne avranno fatto richiesta, entro il termine di scadenza dell'assegnazione in utilizzo.
2. La durata dell'assegnazione in utilizzo degli spazi alle singole associazioni è pari alla durata della concessione demaniale in capo al Comune di OSPEDALETTI.
3. In osservanza del principio di equità e trasparenza, lo spazio disponibile, al netto dei percorsi comuni necessari per il transito, sarà ripartito in parti equivalenti tra le associazioni che ne avranno fatto richiesta nel termine precedentemente indicato.
4. E' facoltà di ogni Associazione utilizzatrice in ragione del numero dei soci utilizzatori ed in caso di specifica necessità altrui, non che sulla base di accordo tra le singole parti, cedere a titolo temporaneo e/o per l'intera durata dell'attribuzione in utilizzo, porzione dell'area attribuitale ad una delle altre Associazioni, previa contestuale comunicazione dell'intervenuto accordo tra le parti al Comune di OSPEDALETTI Ufficio Demanio, all'interno della citata comunicazione dovrà essere indicato da parte dell'Associazione cedente, la quantificazione in superficie della porzione ceduta e la durata temporale di tale cessione e da parte dell'Associazione che occuperà l'area , l' elenco dei soci a cui saranno attribuite le aree di stazionamento sulla superficie ottenuta da altra associazione; rimane tuttavia a carico dell'originaria Associazione utilizzatrice il versamento dell'intero canone dovuto al Comune di OSPEDALETTI in ragione della totalità della superficie assegnata in utilizzo, a prescindere dagli accordi privati intervenuti tra le singole Associazioni.
5. Hanno diritto a fruire degli spazi attribuiti in utilizzo e degli impianti presenti nell'area oggetto del presente regolamento, tutti coloro che risultino accreditati e che siano presenti nell'elenco consegnato da ogni singola Associazione utilizzatrice al Comune di OSPEDALETTI Ufficio Demanio e che alla data di consegna delle aree alle Associazioni Sportive Marinare risultino assegnatari in utilizzo da parte delle medesime delle aree di stazionamento attualmente disponibili.
6. Gli spazi che si renderanno disponibili da parte di Soci utilizzatori dell'una o dell'altra associazione dovranno essere assegnati in utilizzo alle persone che saranno utilmente collocate nella graduatoria/graduatorie di cui agli articoli seguenti utilizzando il criterio che ogni posto liberato da residente , sarà assegnato in utilizzo a residente ed ogni posto liberato da non residente sarà una attribuito in utilizzo a non residente.
7. Il Comune di OSPEDALETTI non risponderà di eventuali furti o danni che potrebbero verificarsi ai natanti allocati sull'area in concessione demaniale; le Associazioni Sportive Marinare utilizzatrici ed i singoli soci utilizzatori sono totalmente responsabili della custodia dei natanti di proprietà e dei danni arrecati a cose e/o persone, non che del rispetto del presente regolamento , le cui violazioni saranno punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo Articolo 16.

Art. 5 – L'ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AI SOCI UTILIZZATORI

1. L'assegnazione in utilizzo delle aree di stazionamento ai soci utilizzatori da parte delle Associazioni utilizzatrici ha durata annuale (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) e viene formalizzata con sottoscrizione da parte dell'Associazione utilizzatrice e del socio utilizzatore (utente) del verbale di attribuzione in utilizzo, copia del quale viene trasmesso all'Ufficio Demanio del Comune di OSPEDALETTI. In applicazione dei principi di trasparenza e equità, essendo pubblico lo spazio utilizzato, in ogni associazione dovrà essere garantita la rotazione delle aree di stazionamento ottenute sullo spazio assegnato in utilizzo tra tutti i soci della medesima, non che dovrà essere garantita una quota pari al 10% delle aree di stazionamento realizzate da lasciare a disposizione per i casi di occupazione fortuita e/o sporadica da parte di fruitori temporanei e/o occasionali (turisti), i quali tuttavia per la fruizione e/o l'utilizzo dei servizi o impianti presenti dovranno rivolgersi all'associazione sul cui spazio sono in stazionamento.

2. Qualora l'Associazione utilizzatrice ritenga di non rinnovare l'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento ad un Socio utilizzatore, la medesima dovrà darne comunicazione scritta all'interessato, indicando su tale comunicazione le motivazioni di tale scelta e stabilendo un termine entro il quale dovrà essere sgomberata l'area assegnata in utilizzo.

Art.6 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DELLE AREE DI STAZIONAMENTO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

1. Il Socio aspirante all'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento dovrà inoltrare, all'Associazione di cui fa parte, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno apposita domanda di assegnazione in utilizzo nella quale, dovranno essere indicati:

a) Le generalità complete del richiedente;
b) La residenza ed il recapito telefonico;

c) Gli elementi indispensabili all'identificazione del natante quali: tipo di mezzo nautico (vela, gozzo, piccola imbarcazione, gommoni) con il quale intende utilizzare lo spazio e i suoi dati caratteristici (materiale di costruzione, larghezza, lunghezza fuori tutto, tipo di motore e potenza, pescaggio, matricola e l'eventuale carrello);

d) Eventuali estremi della polizza assicurativa del natante. Tale polizza dovrà essere intestata al socio richiedente l'utilizzo;

alla stessa andranno allegate le seguenti:

e) Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità, dalla quale risulti che nessun componente del nucleo familiare del richiedente, come risultante dai registri anagrafici, sia già assegnatario in utilizzo di area di stazionamento (posto barca) nel Comune di OSPEDALETTI ovvero abbia in atto istanza per ottenerlo;

f) Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità, dalla quale risulti che il richiedente è il legittimo proprietario del mezzo nautico descritto nella domanda;

2. Il Socio richiedente l'utilizzo è tenuto a comunicare all'associazione l'eventuale sostituzione e/o modifica delle caratteristiche dell'imbarcazione e/o del motore e/o del carrello indicati nell'istanza; in tal caso le dimensioni del nuovo natante non dovranno essere superiori a quelle del precedente.

3. In ogni caso sarà assegnato in utilizzo una sola area di stazionamento (posto barca) per nucleo familiare e/o per persone che risiedano nella stessa unità immobiliare.

4. Il Comune di OSPEDALETTI non potrà mai essere ritenuto responsabile, per disservizi, mancate assegnazioni, perdite di corrispondenza, etc., dovuti all'inesatta o incompleta indicazione di una delle informazioni fornite dal socio nella domanda di cui al precedente comma 1 e/o a mancate comunicazioni di variazione delle stesse.

Art. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DI STAZIONAMENTO CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI.

1. Sulla scorta delle domande pervenute entro il 31 Dicembre di ogni anno le associazioni utilizzatrici provvederanno ad aggiornare le graduatorie di tutti i soci utilizzanti le aree di stazionamento, trasmettendone contestualmente l'elenco nominativo, con allegata copia della domanda, al Comune di OSPEDALETTI Ufficio Demanio per opportuna conoscenza, l'ufficio verificherà che sia rispettato il principio di equità e trasparenza e possibilità di utilizzo da parte di chiunque ne faccia richiesta nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, così da garantire la rotazione dell'utilizzo delle aree di stazionamento tra i soci delle associazioni stesse ed il traino del natante a chi pubblicamente ha diritto ad utilizzare i mezzi di alaggio e gli argani di salpamento.

2. E' facoltà delle Associazioni utilizzatrici, sulla scorta di atto motivato o per motivi di funzionalità dell'impianto, riservare prioritariamente le aree che si renderanno disponibili allo spostamento di soci già utilizzatori di area di stazionamento, anzi che attribuirle ai nuovi richiedenti, fermo restando che gli spazi liberatisi a seguito di tali spostamenti saranno assegnati in utilizzo agli aventi diritto inseriti in graduatoria.

3. La formazione della graduatoria per l'utilizzo delle aree di stazionamento, da parte delle singole associazioni, dovrà prevedere in via prioritaria la possibilità di utilizzo ai soci richiedenti, residenti nel Comune di OSPEDALETTI e/o che comunque dimorino durante parte dell'anno nel Comune di OSPEDALETTI.

4. Ogni anno entro il 31 Dicembre i soci richiedenti inseriti nella graduatoria di cui sopra dovranno riconfermare la domanda all'associazione di appartenenza, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa; qualora nel corso dell'anno solare non pervenissero all'associazione utilizzatrice nuove domande di attribuzione di aree di stazionamento, verrà riconfermata la graduatoria valida per l'annualità precedente con l'applicazione esclusivamente del principio della rotazione tra i soci.

Art. 8 - MANCATO UTILIZZO DELLO SPAZIO

1. Ogni anno l'associazione utilizzatrice comunicherà al socio utilizzatore la propria volontà di procedere, sempre seguendo i criteri di imparzialità e trasparenza, non che di rotazione tra tutti i soci che ne avranno fatto richiesta, al rinnovo dell'attribuzione in utilizzo dell'area di stazionamento, stabilendo un termine entro il quale il socio utilizzatore dovrà comunicare alla stessa la propria volontà di rinunciare per l'anno in corso all'utilizzo dell'area di stazionamento attribuitagli e con conseguente eventuale esclusione dalla graduatoria per l'anno in corso. Il mancato utilizzo per una stagione non pregiudica l'assegnazione in utilizzo di un'area di stazionamento per l'anno successivo.

2. Lo spazio che per l'anno in corso, a seguito di comunicazione del socio utilizzatore da eseguirsi entro il 28 febbraio, non verrà occupato dallo stesso, potrà essere destinato per il transito o ad altra soluzione a tempo determinato individuata dall'associazione utilizzatrice, con priorità per attribuzioni in utilizzo a carattere stagionale a soggetti residenti nel Comune di OSPEDALETTI presenti nella graduatoria ed in lista di attesa. Le conseguenti eventuali assegnazioni in utilizzo a carattere stagionale, avranno un termine preindicato e non costituiranno diritto per attribuzioni in utilizzo future.

3. Resta comunque inteso che l'eventuale rinuncia alla assegnazione in utilizzo a carattere stagionale dell'area di stazionamento non pregiudica la permanenza nella graduatoria per l'assegnazione in utilizzo delle aree di stazionamento annuale.

Art. 9 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO

1. Il socio utilizzatore decade dall'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento nei seguenti casi :
- a) Al 31 Dicembre di ogni anno per termine dell'attribuzione in utilizzo che ai sensi dell'Art.5 del presente regolamento ha durata annuale;
 - b) Rinuncia scritta presentata a seguito di comunicazione di avvenuta attribuzione di area di stazionamento da parte dell'Associazione di appartenenza;
 - c) In caso di falsa attestazione dei requisiti riportati nella domanda ovvero di falsa dichiarazione tra quelle richieste di cui al precedente Art. 6;
 - d) Mancata comunicazione preventiva delle modifiche, delle sostituzioni e del cambiamento dei dati comunicati all'associazione; (esempio tipologia del mezzo nautico, ecc.)
 - e) Scambio di posto barca senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'associazione;
 - f) Mancata stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile qualora richiesta;
 - g) Subaffitto, cessione dello spazio, anche per gratuita, senza la preventiva autorizzazione dell'associazione;
 - h) Turbativa o molestia o grave infrazione alle norme previste dal presente regolamento;
 - i) Mancato utilizzo dell'area assegnata in utilizzo per due periodi di attribuzione in utilizzo non a carattere stagionale;

2. In caso di decadenza o di mancato rinnovo dell'assegnazione in utilizzo dell'area, il socio è obbligato a rimuovere il mezzo nautico. Ove questo non provveda autonomamente, l'associazione ricorrerà alla rimozione forzata del mezzo nautico, nel qual caso al socio verranno addebitate le relative spese.

Art.10 DISCIPLINA DELLE AREE DI STAZIONAMENTO

1. Le aree assegnate in utilizzo saranno identificate da parte delle singole associazioni su elaborato grafico schematico fornito dal Comune di OSPEDALETTI e da apposite schede informative predisposte dall'associazione che le terrà costantemente aggiornate, sulla scorta delle comunicazioni dei soci utilizzatori. In ciascuna scheda verranno riportati il numero di area di stazionamento, le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, l'eventuale nome del mezzo nautico, la lunghezza e la larghezza, i dati e le caratteristiche che lo riguardano, gli estremi dell'iscrizione al Registro, qualora richiesto dalla legge, non che ogni ulteriore notizia prescritta dalla norma e/o ritenuta utile.

2. I soci sono tenuti ad informare l'associazione delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda che si riferisce al loro mezzo nautico almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione. Il socio senza il preventivo assenso dell'associazione non può utilizzare l'area di stazionamento con un mezzo nautico diverso da quello indicato nella domanda.

3. Lo scambio di aree di stazionamento tra i singoli utilizzatori, deve essere autorizzato con formale atto dell'associazione ed annotato nelle corrispondenti schede identificative delle aree.

4. L'area di stazionamento dovrà essere assegnata in utilizzo ad un solo socio utilizzatore, pertanto non saranno ammessi, sulla stessa area, natanti di soggetti diversi da quelli assegnatari.

5. Ogni area di stazionamento viene identificata con un numero progressivo assegnato dall'associazione. Per le aree così individuate e sulla scorta delle indicazioni fornite da ogni associazione, sarà rilasciato da parte del Comune di OSPEDALETTI alle singole associazioni, apposito contrassegno numerato da consegnare al socio contestualmente all'attribuzione in utilizzo dell'area di stazionamento; tale contrassegno dovrà essere esposto sul natante e/o carrello in modo che lo stesso

sia agevolmente visibile ed identificabile anche in presenza di telone di copertura,così da garantire una facile identificazione durante i controlli sull'osservanza del presente regolamento e sulla normativa in materia,che saranno effettuati dai responsabili delle associazioni e dalle autorità competenti . Qualora il socio decadesse dall'attribuzione in utilizzo dovrà provvedere alla restituzione del contrassegno consegnatogli all'associazione di appartenenza.

6 . La mancata esposizione su natante e carrello degli appositi contrassegni, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo Art. 16 comma 3.

7.Tutti i mezzi nautici allocati nelle aree di stazionamento dovranno risultare provvisti di polizza assicurativa per responsabilità civile intestata al socio utilizzatore dell'area non che dei dispositivi che l'associazione e/o il Comune di OSPEDALETTI riterrà necessari per evitare che l'imbarcazione arrechi danni agli altri natanti e alle strutture.

8.Al fine di ottimizzare l'uso delle aree di stazionamento l'associazione potrà intimare al socio utilizzatore lo spostamento del natante da un area ad un'altra , previa comunicazione scritta. Qualora il socio non provveda entro il termine indicato nella comunicazione anzi citata, l'associazione potrà procedere allo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa sull'associato per le spese sostenute.

9. Allorchè la concessione demaniale in capo al Comune di OSPEDALETTI relativa allo spazio assegnato in utilizzo dovesse cessare per qualsiasi motivata ragione,gli utilizzatori sono obbligati a rimuovere i mezzi nautici e qualsiasi oggetto presente sull'area, in conformità alle istruzioni impartite dall'associazione non che a rimborsare all'associazione, le spese che la stessa dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombero dell'area da restituire libera.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'DELL'ASSOCIAZIONE

1.E' fatto obbligo dell'associazione utilizzatrice dell'area demaniale in concessione al Comune di OSPEDALETTI, di dotarsi di polizza assicurativa per danni cagionati a cose e persone nell'utilizzo da parte dei propri associati dell'area demaniale.

2.E' fatto obbligo all'associazione utilizzatrice di fornire al Comune di OSPEDALETTI con cadenza immediata tutte le variazioni che si siano concretizzate rispetto a quanto indicato nell'elenco iniziale dell'assegnazione in utilizzo delle singole aree ai soci.

3. E' obbligo dell'associazione consegnare al socio il contrassegno fornito dal Comune di OSPEDALETTI identificante l'area di stazionamento assegnata in utilizzo ed il recupero del medesimo una volta terminato il periodo dell'assegnazione in utilizzo per la consegna al socio subentrante.

4. E' fatto obbligo all'associazione, di rilasciare libera da qualsivoglia oggetto e/o materiale, l'area demaniale utilizzata a seguito di motivata richiesta da parte del Comune di OSPEDALETTI e/o per causa di forza maggiore, senza l'obbligo da parte dell'Ente concedente di alcun rimborso fatto salvo l'affrancazione dal versamento del canone demaniale per il periodo di rilascio dell'area. Resteranno a carico dell'associazione le spese che il Comune di OSPEDALETTI dovesse sostenere per lo sgombero dell'area da restituire libera a causa dell'inerzia dell'associazione stessa.

5. L'associazione non risponde:

- a) per eventuali furti dei mezzi nautici , delle loro dotazioni e attrezzature di bordo e di qualsivoglia oggetto presente sull'area di stazionamento.(carrello, etc.).
- b) per atti di vandalismo effettuati agli stessi, alle loro dotazioni e attrezzature e di qualsivoglia oggetto presente sull'area di stazionamento.(carrello, etc.).
- c) dei danni arrecati ai natanti e alle loro dotazioni e attrezzature.
- d) dei danni arrecati da natanti non appartenenti ai soci e ad a natanti non appartenenti ai soci.

6. L'associazione risponde comunque e solamente dei danni imputabili ed esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.

7. L'associazione non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico,dai soci e/o dagli utilizzatori

delle aree, i quali potranno essere denunciati alle Autorità Marittime preposte alla vigilanza.

ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI DELLE AREE DI STAZIONAMENTO

1. Al socio utilizzatore è fatto divieto assoluto di subaffitto, di cessione (anche in comodato), dell'area di stazionamento, senza preventiva autorizzazione da parte dell'associazione, pena la decadenza della relativa assegnazione in utilizzo.

2. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente e per il decoro, l'utilizzatore dell'area di stazionamento deve:

a) mantenere l'imbarcazione in perfetta efficienza ed in condizioni idonee alla navigazione (in particolare non dovranno essere presenti fessure, falle e parti distaccate dello scafo);

b) dotare l'imbarcazione di un telone di copertura preferibilmente di colore blu. Il telone dovrà sempre essere tenuto in ordine e senza strappi;

c) mantenere l'imbarcazione con il carrello perfettamente funzionante e con i pneumatici gonfi. Lo spostamento del natante per necessità e/o a causa di forza maggiore dovrà essere sempre possibile ed agevole;

d) depositare ordinatamente il carrello negli spazi appositamente riservati e delimitati, durante il solo periodo d'utilizzazione del natante;

e) collocare canoe esclusivamente sotto il telone di copertura ed in modo che non fuoriescano dalla sagoma dell'imbarcazione autorizzata.

f) È assolutamente vietata la sosta di veicoli nello spazio assegnato al natante anche se di proprietà del socio utilizzatore;

g) provvedere alla pulizia dello spazio utilizzato evitando il deposito di sporcizia (in particolare dovrà essere particolarmente evitato l'accumulo di cartacce, bottiglie, lattine, bicchieri, rifiuti vari e la crescita di vegetazione);

h) depositare oggetti di qualunque tipo nell'area di stazionamento attribuita in utilizzo, compreso il carrello, fatto salvo per il tempo di utilizzo del natante;

3. Sono vietati i cambi consensuali di aree di stazionamento tra gli utilizzatori senza preventiva autorizzazione da parte della rispettiva associazione. L'associazione di appartenenza, previa comunicazione agli interessati, potrà effettuare d'ufficio spostamenti e cambi qualora ne ravvisi l'opportunità e/o l'esigenza in ragione di oggettive condizioni ostative o di difficoltà nell'utilizzo dei natanti da parte dei soci utilizzatori.

4. E' vietato ogni lavoro che comporti disagio o molestia agli altri utenti, o eseguito con materiali (olio, carburanti, grasso, vernici, etc.) che possano inquinare l'area di stazionamento o che possano essere considerato elemento inquinante se disperso nell'ambiente.

5 La mancata osservanza delle norme di cui ai punti precedenti, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo Articolo 16.

Art. 13 – USO DELLE ATTREZZATURE D'ALAGGIO

1. I soci utilizzatori delle aree di stazionamento hanno diritto ad usare gratuitamente gli impianti e le attrezzature pubbliche presenti sull'area e il rubinetto dell'acqua di proprietà comunale.

2. L'uso di quanto descritto al capo precedente dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni d'uso e del corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature, utilizzandole secondo le direttive dell'associazione e con il principio del "buon padre di famiglia", evitando quindi, ogni comportamento che possa portare, spreco, pregiudizio al funzionamento e/o fattori inquinanti.

3. Le eventuali riparazioni alle attrezzature ed impianti presenti sull'area che siano riconducibili ad un cattivo o scorretto utilizzo delle medesime, eseguite da parte del Comune di Ospedaletti saranno ripartite equamente tra le associazioni utilizzatrici.

Art. 14 - CANONE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI

1. Le associazioni utilizzatrici delle aree hanno l'obbligo di corrispondere al Comune di OSPEDALETTI, titolare della concessione demaniale, un canone annuo.

2. La Giunta Comunale procede ogni anno alla determinazione dell'entità minima del canone relativo alle aree destinate all'utilizzo quali aree di stazionamento dei natanti, che per l'anno 2016 viene stabilito in € 1.000,00 (Euro Mille/00) ad associazione oltre al rimborso del canone demaniale corrisposto dal Comune di OSPEDALETTI relativamente all'area concessa in utilizzo .

Art. 15 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per l'utilizzo dell'area assegnata in utilizzo l'Associazione, entro la data del 28 febbraio di ogni anno, dovrà versare al Comune il canone annuo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale. I pagamenti effettuati oltre tale data dovranno essere maggiorati del 5% e dovranno comunque essere eseguiti entro e non oltre il 31 marzo. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra l'assegnazione in utilizzo sarà ritenuta non valida e contestualmente il Comune di OSPEDALETTI stabilirà il termine perentorio entro cui l'associazione dovrà procedere alla rimozione dei natanti per la restituzione dell'area libera da qualsiasi ingombro. Qualora l'associazione non provveda entro il termine indicato, il Comune di OSPEDALETTI effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le spese sostenute.

Art. 16 - SANZIONI

1. In caso di violazione a quanto previsto dal presente regolamento, si provvederà alla revoca o alla decadenza dell'utilizzo dell'area di stazionamento, per i casi e nei limiti previsti dal presente regolamento;

2. La violazione delle sotto elencate norme del presente regolamento:

a) art. 1, commi 3 e 4;

b) art. 9, comma 1 lettera d);

c) art. 12, comma 2 lettere a) c), f) e g), comma 4

comporterà la rimozione forzata del natante, la custodia a pagamento in apposito spazio a cura del Comune e la sanzione amministrativa con pagamento in misura di € 200,00 (Duecento/00);

3. La violazione delle sotto elencate norme del presente regolamento:

a) art. 10, comma 6;

b) art. 12, comma 2 lettere b), d), e) e h), comma 3,

comporterà la sanzione amministrativa con pagamento in misura di € 100,00 (Cento/00);

4. L'applicazione, nel medesimo anno solare, di n. 2 sanzioni amministrative di cui al presente articolo, comporterà per il socio utilizzatore la revoca dell'utilizzo dell'area di stazionamento assegnata;

5. Il ritiro dell'imbarcazione rimossa, potrà avvenire solamente dietro pagamento della spesa per la rimozione e della tariffa di custodia.

Art. 17 - VIGILANZA

1. Le associazioni cureranno la vigilanza nell'ambito delle aree assegnate in utilizzo a mezzo dei propri associati; dovrà essere garantito il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le prescrizioni legittimamente impartite dalle Autorità competenti.

2. Le associazioni debbono tempestivamente comunicare agli organi competenti i nominativi dei

trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

3. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un socio è riconosciuto all'associazione la facoltà di espellerlo.

4. Qualora l'associazione non intervenisse nei confronti del socio colpevole dei comportamenti di cui al punto 3. e/o in caso di reiterata condotta disdicevole e continua infrazione delle disposizioni del presente regolamento da parte di un socio utilizzatore dell'area di stazionamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale l'espulsione dall'area e la rescissione dell'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento non che l'inibizione a qualsiasi Associazione all'accettazione della domanda del soggetto espulso, componenti del suo nucleo familiare e/ o soggetti conviventi all'interno della stessa unità immobiliare, per l'assegnazione in utilizzo di area di stazionamento per natanti, per la durata di anni 5(cinque) dalla data di restituzione dell'area.

5. In particolare costituirà motivo di rescissione dall'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento, infrazione di quanto previsto al comma 5 dell'Articolo 1 e/o alla lettera f) del comma 2 dell'Articolo 11 compiuta per n. 2 volte nel corso del periodo di assegnazione, in tal caso l'espulsione sarà facoltà del Comune di OSPEDALETTI e sarà comunicata al contravventore e all'associazione di appartenenza perché provveda alla sua sostituzione, il socio allontanato non potrà partecipare all'assegnazione in utilizzo dell'area di stazionamento per l'anno solare successivo a quello in cui è stato espulso, seguendo gli stessi principi del punto precedente.

Art.18- RUMORI E LAVORI MOLESTI

1. Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, non che dalle ore 12,30 alle 15,30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

2. Ogni lavoro necessario, che per la sua natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto, secondo le disposizioni dell'associazione di appartenenza, a tal fine preventivamente avvertita.

3. Le attività sopra descritte e tutte le altre piccole attività cantieristiche che comportino inquinamento acustico sono regolamentate secondo quanto previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 02.03.2016

Art. 19 - MODIFICHE

1. Al presente regolamento, potranno essere introdotte modifiche di dettaglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale, con comunicazione successiva al Consiglio Comunale.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni in materia ed entra in vigore nei termini di legge.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni esistenti in materia.